

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Il Prof. **DOLCEMASCHIO GIUSEPPE**, nato a Mistretta (Me) il 23.1.1957 ed ivi residente in via Paolo Borsellino n. 3/4 (Cod. Fisc: DLGPP57A23F251O) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it - foro di Patti) che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata nel giudizio ex art. 700 c.p.c. (procedimento n. 2983/2018 RG Lav. del Tribunale di Patti) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione n° 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it **ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede



in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale
dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65; ** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti di docenti della classe di concorso A049 Educazione Fisica scuola secondaria I
Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti
inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati
per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **contro interessati*

DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO

avverso l'**ordinanza/decreto di rigetto n. cronol. 16172/2018 del 13.11.2018 del
Tribunale di Patti** – Giudice Dott. Fabio Licata, nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
R.G. n. 2983/18 Lav. comunicata dalla cancelleria del Giudice al reclamante a mezzo
pec in data 15.11.2018 con cui è stato rigetto il provvedimento cautelare richiesto
avente ad oggetto la **ricostituzione della precedente cattedra esterna (COE)** di
educazione fisica, classe di concorso A049, con abbinamento tra l'Istituto
Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta e l'I.C. di Tusa, (quale sede di
completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne
enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018) così come avvenuto nei
precedenti anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018

PREMESSO CHE

1) Il Prof. Dolcemaschio è un docente di ruolo - classe di concorso A049 (educazione
fisica – Scienza motorie e sportive) - **attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo di Mistretta “Tommaso Aversa”**, scuola secondaria di I grado. Il
ricorrente presta servizio presso il su indicato I.C. a far data dall'a.s. 2003/2004 e
risulta immesso in ruolo dal 10 settembre 1984.



2) Fino all'anno scolastico 2015/2016 il ricorrente ha ricoperto cattedra interna
presso l'Istituto Comprensivo su indicato.

A far data dall'anno scolastico 2016/2017 (a seguito della diminuzione degli alunni e, conseguentemente delle sezioni) il sig. Dolcemaschio Giuseppe, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta, ha **completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE)** svolgendo il seguente orario:

- nell'anno scolastico 2016/2017 n. 16 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 2 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte **dell'Istituto Comprensivo di Tusa**¹.

- nell'anno scolastico 2017/2018 n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 4 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte **dell'Istituto Comprensivo di Tusa** (si veda bollettino COE allegato).

3) Del tutto inspiegabilmente, per l'anno scolastico 2018/2019 (inizio settembre 2018) il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il **provvedimento n. 9389 del 3.7.2018** (di cui si produce stralcio) nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Messina, ha modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di Mistretta “Tommaso Aversa” e l'Istituto Comprensivo di Tusa in riferimento alla classe di concorso A049 educazione fisica – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

¹ Si precisa che negli anni 50 la scuola media di Castel di Lucio era annessa alla scuola media Tommaso Aversa di Mistretta. Ciò testimonia una naturale e storica continuità territoriale e didattica tra le istituzioni scolastiche dei due Comuni.



Come si evince dai bollettini allegati al suddetto provvedimento la cattedra di educazione fisica di Mistretta (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Tusa, plesso di Castel di Lucio) adesso completa con l'Istituto Comprensivo "Kennedy" di Castell'Umberto **i cui plessi scolastici distano più di 140 km (Castell'Umberto) e 180 km (a/r) (Ucria e Raccuia) dalla sede di servizio principale.**

La nuova COE riferita all'educazione fisica classe di concorso A49 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo Kennedy di Castell'Umberto <u>Le lezioni si svolgono nei Comuni di Ucria e Raccuia</u>
12 ore Ed. fisica	6 ore di completamento ed.fisica in abbinamento a Mistretta.

Istituto Comprensivo di Tusa	Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra
4 ore di ed. fisica di completamento in abbinamento a S. Stefano di Cam. →	14 ore di ed. fisica in abbinamento a Tusa
2 ore di ed. fisica residue (da assegnare a supplenze con contratti a t.d.)	

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2018/2019 (classe di concorso A-49 ed. fisica scuola media I grado) è stata disposta una arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento agli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa che negli anni scolastici precedenti (2016/17 e 2017/2018) sono stati sempre abbinati (come da documentazione allegata). Le 6 ore di educazione fisica di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, che avrebbero dovuto essere destinate (come



per i precedenti anni scolastici) per il completamento delle 12 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre) sono state, invece, sdoppiate: 4 ore sono state assegnate all'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 2 ore permangono come ore residue prive di titolare. Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vedrà costretto, senza motivo alcuno, a percorrere più di 140/180 Km (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

Si precisa che le sedi di servizio sono ubicate nei Comuni di Ucria e di Raccuia ubicati a notevole distanza dalla sede di titolarità, comportando uno spostamento giornaliero di circa 180 Km e che il ricorrente nell'arco della stessa giornata lavorativa è costretto a spostarsi da un Comune all'altro per espletare il proprio servizio di docente.

4) Già con lettera prot. n. 937/U del 19.3.2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta aveva chiesto all'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, che le COE "presenti nell'organico di questa istituzione scolastica, relativamente alla Sc. Secondaria di I gr., possano continuare ad essere completate con gli spezzoni orari presenti nell'organico dell'I.C. di Tusa. Ciò al fine di garantire la continuità didattica ed una razionale utilizzazione delle risorse professionali".

Nella suddetta missiva veniva evidenziato che "le sedi dell'I.C. di Tusa, infatti, sono tra le più prossime al territorio di Mistretta e il completamento di cattedra con tali sedi consentirebbe una definizione dell'orario di lavoro dei docenti più rispettosa ed equilibrata delle esigenze di servizio".



Con lettera prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018 sempre il su nominato Dirigente Scolastico chiedeva la ridefinizione COE della scuola secondaria di I Grado, classe di concorso A049 evidenziando come presso l'Istituto Comprensivo di Tusa fossero disponibili "n. 2 ore presso la sede di Motta D'Affermo – MEMM814046 e n. 4 ore presso la sede di Castel di Lucio – MEMM814057. Ciò GARANTIREBBE AI DOCENTI NON SOLO UNA SEDE MOLTO PIÙ VICINA, MA ANCHE LA CONTINUITÀ DIDATTICA MATURATA GIÀ DUE ANNI".

5) Lo stesso ricorrente con lettera del 17.07.2018 chiedeva al MIUR la riarticolazione della COE con assegnazione delle ore di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, così come era già avvenuto negli anni scolastici precedenti. Si richiama quanto già evidenziato dal ricorrente nella su indicata missiva da intendersi qui integralmente trascritta. Nessuna risposta è pervenuta al ricorrente.

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE:

6) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, il ricorrente con **ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2983/2018 RG Lav. Tribunale di Patti**, chiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze ivi prospettate e per effetto che venisse ricostituita la precedente COE (a.s. 2016/2017 e 2017/2018) tra l'I.C. di Mistretta e l'I.C. di Tusa.

7) All'udienza di comparizione del 24.10.2018 il Giudice del Lavoro tratteneva la causa in riserva. Con ordinanza **di rigetto n. cronol. 16172/2018 del 13.11.2018, comunicata dalla cancelleria al ricorrente tramite pec in data 15.11.2018**, il Giudice adito rigettava il provvedimento cautelare richiesto ritenendo che non sussistesse il requisito del "*periculum in mora*".



La suddetta ordinanza di rigetto non risulta essere condivisibile e se ne contesta in *toto* il contenuto sia per ciò che concerne la parte in diritto sia per ciò che riguarda la rappresentazione dei fatti in essa contenuta.

Tutto quanto sopra premesso il ricorrente Prof. Dolcemaschio Giuseppe, come in atti rapp.to e difeso dichiara di proporre

RECLAMO

Avverso l'ordinanza di rigetto n. cronol. 16172/2018 del 13.11.2018, comunicata al ricorrente in data 15.11.2018, emessa dal Tribunale di Patti – sezione Lavoro a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2983/2018 R.G. Lav. per i seguenti

MOTIVI

➤ REQUISITO DEL “FUMUS BONI IURIS”

In riferimento al requisito del “*fumus boni iuris*”, la cui sussistenza non è stata esaminata dal Giudice di prime cure, si trascrivono di seguito i motivi in diritto già richiamati nel giudizio ex art. 700 c.p.c. a cui ci si riporta integralmente.

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All'art. 6 della richiamata O.M. (rubricato “*cattedre tra più scuole*”) viene sancito:



“Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
[...] **Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto**

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi”

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

- la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della **facile raggiungibilità** e deve essere assicurata al docente la **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio. Viene, quindi, sancito il principio della viciniorità tra le due o tre sedi**; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.



□ **in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. fisica – classe A049 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 90 + 90 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, negli anni scolastici precedenti 2016/2017 e 2017/2018 la COE di ed. fisica in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta (sede di titolarità del docente) e quello di Tusa. Anche per l'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. fisica avrebbe dovuto continuare ad essere



formata abbinando l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (con disponibilità di 12 ore) e quello di Tusa (con disponibilità di 6 ore). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 191 del 191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Fisica - classe A49 operata dal MIUR con il provvedimento impugnato andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con attribuzione al docente ricorrente della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018.

La formazione della COE - ed. fisica A049 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018.

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: "**SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHI PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO**".

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente negli anni scolastici precedenti (2016/2017 e 2017/2018) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 12 ore presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta e 6 ore presso l'I.C. di Tusa) la nuova costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna



appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto nelle vigenti disposizioni. Il ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento.

Si impone, pertanto, **l'adozione di una misura cautelare medio tempore (emessa anche inaudita altera parte)** che consenta al ricorrente di poter continuare a svolgere il proprio servizio di docente di educazione fisica – classe A49 scuola secondaria di primo grado secondo la precedente e già consolidata cattedra esterna che vede in abbinamento l'I.C. “Tommaso Aversa” di Mistretta (12 ore) e l'I.C. di Tusa (6 ore)

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono **il fumus boni iuris** richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu oculi* essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto sostenuto dal ricorrente ha trovato conferma in una recentissima **ORDINANZA CAUTELARE N. 12094 DEL 22.08.2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO** in cui il Giudice ha stabilito che “Nel caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell'ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l'Istituto Comprensivo [...] - già abbinato a quello di [...] ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali - è stato disposto il completamento dell'orario con un Istituto comprensivo – quello di [...]– non facilmente raggiungibile” e “Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la



variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la
raggiungibilità tra le scuole interessate”

➤ **REQUISITO DEL “PERICULUM IN MORA”**

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c., così argomentava il ricorrente la sussistenza del **periculum in mora**: *“Si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all’accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Dolcemaschio. È proprio la natura del diritto vantato (che comprende tanto la tutela della sfera patrimoniale quanto quella di natura non patrimoniale) che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. E’ pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell’illegittimo ed arbitrario provvedimento di formazione della cattedre esterne impugnato saranno immediate ed irreversibili tenuto conto che già hanno prodotto il loro effetto lesivo con l’inizio del nuovo anno scolastico, ovvero il 01.09.2018 (data di presa di servizio del ricorrente che è stato costretto con un mezzo proprio – stante l’assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento... a percorrere notevoli distanze per raggiungere le nuove sedi di servizio, mettendo anche in pericolo la propria incolumità oltre a dover far fronte ad ingenti ed impreviste spese). L’incolumità del lavoratore risulta essere messa in grave pericolo tenuto anche conto delle patologie da cui è affetto (come da certificato allegato). Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** pone dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio con conseguenti disagi per gli alunni e le istituzioni scolastiche coinvolte**. Tale problematica è stata evidenziata anche dal Dirigente Scolastico dell’I.C. di Mistretta nella lettera inviata al MIUR e che si allega al presente ricorso. Si precisa, infine, che il ricorrente nello stesso giorno non solo deve allontanarsi per più di 90*



km dalla sede di servizio di titolarità per raggiungere il plesso di Raccaia ma, successivamente, dopo aver svolto 2 ore di lezione, deve percorrere ulteriori 30 km per arrivare all'altro plesso scolastico ubicato nel Comune di Ucria".

Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non sussistente il requisito del *periculum in mora*.

In merito alle **CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE** il Giudice adito non ha preso in esame le infermità lamentate dal reclamante e dallo stesso provate tramite deposito di idonea certificazione medica (si veda il certificato medico in atti). Tale patologia, comportando una seria **compromissione del campo visivo** ed incidendo negativamente sulla capacità dello stesso di percepire lo spazio che lo circonda rappresenta, senza dubbio alcuno, un grave ed irreparabile pregiudizio causato dalla necessità di dover raggiungere la sede di lavoro con un mezzo proprio. Pregiudizio ancor più grave ed attuale ove si consideri che il ricorrente è costretto, data l'assenza di mezzi di comunicazione pubblica, a percorrere 90+90 km di strada di montagna impervia ed a tratti dissestata, affrontando un viaggio di un'ora e 40 minuti all'andata ed un'ora e 40 minuti al ritorno, per raggiungere la nuova sede di lavoro.

Si precisa che essendo stata richiesta la pubblicazione per pubblici proclami tramite affissione ai siti internet del MIUR, accessibili a chiunque, anche a chi non ha un diretto interesse alla controversia non rivestendo la qualifica di controinteressati, si è evitato di specificare in ricorso le singole patologie onde evitare la diffusione di dati sensibili sanitari ed essendo sufficiente ai fini del libero convincimento del giudice il deposito quale allegato del certificato attestante le patologie.

Sussiste, pertanto, nella fattispecie per cui è causa il *periculum in mora* e l'ordinanza impugnata andrà riformata.



In merito ALL'IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE IN VIA ORDINARIA LA PIENA TUTELA DEL
PROPRIO DIRITTO ED IL "BENE DELLA VITA" OGGETTO DEL GIUDIZIO.

Nell'ordinanza che si impugna, nell'escludere la sussistenza del *periculum in mora*, erroneamente il Giudice di prime cure ha affermato che "*per quanto attiene al dedotto pregiudizio alla sfera giuridica ed al diritto all'assegnazione all'incarico spettante, non emerge alcun profilo di irrimediabile lesione, posto che ad esito di un giudizio ordinario potrà essere eventualmente ristabilita la legittima assegnazione ed ogni eventuale pregiudizio economico o morale derivante dall'asserito illecito comportamento dell'amministrazione potrà essere risarcito*" ed aggiunge che "**pur essendo vero che le nuove sedi esterne di assegnazione risultano più distanti rispetto a quella precedentemente** coperta ed asseritamente spettante, non si può individuare in tale elemento la causa di un pregiudizio grave e non riparabile *con l'eventuale risarcimento ottenibile in sede ordinaria*".

Si contesta in toto quanto affermato dal Giudicante nell'ordinanza impugnata e si ribadisce che nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Si precisa, infatti, **che la determinazione dell'organico di diritto e, conseguentemente, la formazione delle COE avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico, pertanto contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza all'esito di un eventuale giudizio ordinario (la cui durata media è di circa 24 mesi) il ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione** e ciò perché nelle more del giudizio ordinario l'organico di diritto e le relative COE avranno subito delle variazioni in ragione del numero degli alunni presenti in ciascuna istituzione scolastica. **Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza INUTILITER DATA** in quanto



interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicitare i propri effetti per i motivi su esposti con impossibilità del ricorrente di ottenere il “bene della vita” tutelato dalle richiamate norme legislative e regolamentari (in tal senso anche Trib. Nuoro, sez Lav. sentenza n. 692/2002).

Il provvedimento impugnato con il ricorso ex art. 700 c.p.c., infatti, esplicherà i suoi effetti per il corrente anno scolastico 2018/2019 ed il pregiudizio che sta subendo il ricorrente è attuale ed irreparabile. L'unica tutela possibile, al fine di garantire il bene della vita oggetto di tutela è proprio quella cautelare e d'urgenza che correttamente il ricorrente ha azionato con la procedura di cui all'art. 700 c.p.c. sussistendo il requisito del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. La tutela dei diritti del ricorrente non potrà certamente ridursi solo ad una tutela di natura risarcitoria.

Si riportano di seguito alcuni orientamenti giurisprudenziali che potranno trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa.

- *“Il provvedimento cautelare ha la pregnante finalità d evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto nel presente giudizio tale finalità è volta alla tutela di un soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento”* (Tribunale di Vasto Ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 627/2016 R.G);

- Sussiste il requisito del *periculum in mora* quando vi è “estrema difficoltà del puntuale ripristino dello status quo ante” (Trib. Napoli provv. del 26.11.00 e del 27.11.00). Nel caso di specie sarebbe impossibile il ripristino dello status quo ante all'esito di un giudizio ordinario. Sussiste, infatti, una ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento ritenuto lesivo e quella di attuazione del medesimo



- Il Tribunale di Agrigento con provv. del 28.03.2001 ritiene che in **caso di mutamento della sede di lavoro sussista un pregiudizio grave ed irreparabile quasi in re ipsa.**;

- *“La tutela cautelare mira a ridurre e/o a elidere il danno grave prima che si manifesti, **nell’interesse anche del datore di lavoro che rischia altrimenti cospicui risarcimenti a posteriori**”* (Trib.Milano, provv. del 09.03.05). Ciò a maggior ragione troverà applicazione nella fattispecie per cui è causa a motivo della natura pubblica delle parti coinvolte in cui un eventuale risarcimento potrebbe comportare **un danno erariale**. A tal proposito si osserva che il tempo necessario a raggiungere il proprio posto di lavoro, con conseguente spostamento da una sede ad un’altra di servizio, essendo tale spostamento funzionale alla prestazione lavorativa, dovrà essere considerato come lavoro straordinario con diritto del prestatore di lavoro ad ottenerne la retribuzione e con aggravio di spese a carico del datore di lavoro (Cass. sentenza n. 1751/2010).

Si ci riporta, infine, a quanto già esposto nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e si evidenzia ancora una volta che oltre allo svolgimento delle lezioni in classe il ricorrente deve far fronte a tutti gli impegni collegiali (collegio docenti, consiglio di classe, incontro con i genitori, ecc). Tale adempimenti risultano particolarmente gravosi per il ricorrente che opera su più sedi di lavoro poste a notevole distanza (90+90 km con tempo di percorrenza di circa 1h e 40 m. per ogni direzione di marcia) dalla sede di servizio principale con difficoltà, ed a volte impossibilità, a potervi fare fronte (ciò è ben evidenziato anche nelle note prot. n. 937Udel 19.3.2018 e n. 1884/C21 del 4.6.2018 con cui il dirigente scolastico dell’I.C. di Mistretta chiede al MIUR che vengano confermate le COE degli anni precedenti proprio al fine di non arrecare consistenti



difficoltà alla istituzioni scolastiche connesse alla necessità dei docenti di spostarsi tra località molto distanti ed al fine di preservare la continuità didattica maturata già da due anni).

Anche per tale motivo sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica l'invocata tutela cautelare.

Tutto quanto sopra premesso, esposto e dedotto, il prof. Dolcemaschio Giuseppe, come sopra rapp.to e difeso, con il presente atto propone

RECLAMO

Affinchè **L'ECC.MO TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 - terdecies c.p.c., previa acquisizione d'ufficio del fascicolo n. 2983/2018 R.G. Lav., in accoglimento del presente reclamo e riformando l'ordinanza impugnata (rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria) Voglia

A) in via cautelare, con decreto inaudita altera parte

1) ritenere e dichiarare, mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione che è già iniziato l'anno scolastico 2018/19 (1 settembre 2018), il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra di educazione fisica – classe A49 secondo il seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta e 6 ore di completamento presso l'Istituto Comprensivo di Tusa.

2) Conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., sospendere la composizione della cattedra oraria esterna effettuata dalla P.A. resistente con il provvedimento impugnato assegnando, anche temporaneamente e con riserva il



docente Dolcemaschio G. alla COE formata con l'abbinamento tra gli istituti comprensivi di cui al superiore punto 1).

3) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare

B) Nel merito, con ordinanza non impugnabile, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, **modificare il provvedimento cautelare n. 16172/2018 del 13/11/2018 emesso dal Giudice monocratico del Lavoro di Codesto Tribunale a definizione del proc. n. 2983/2018 RG lav.:**

4) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 9389 del 3.7.2018) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Dolcemaschio G. la seguente cattedra esterna (COE) educazione fisica classe di concorso A-49 con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta quale sede di titolarità e l'I.C. di Tusa, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018.

5) Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della COE composta con l'abbinamento tra l'I.C. di



Mistretta e l'I.C. di Tusa, così come avvenuto negli anni scolastici precedenti
2016/2017 e 2017/2018

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento
delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore. Si dichiara che la presente controversia **ha valore**
indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato da corrispondere ammonta ad
€ 147,00.

Si allegano i seguenti documenti: 1) decreto di rigetto n. cronol. 16172/2018 e
attestazione di conformità; 2) ricorso ex art. 700 c.p.c. e relativa procura alle liti;
3) curriculum giuridico; 4) stralcio provv. impugnato n. 9389 del 3.7.2018;
5) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017; 6) nota prot. n. 937/U del 19.3.2018;
7) nota prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018; 8) richiesta di rimodulazione della COE e
relativa ricevuta di trasmissione; 9) n. 1 certificato medico; 10) ordinanza
accoglimento n 12094/2018 Trib. Patti Sez. Lav.; 11) stralcio CCNI mobilità
2017/2018; 12) Ordinanza ministeriale n. 191/97;

S. Stefano di Camastra, li 20.11.2018

Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, **istanza ex art. 151 c.p.c.**

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il
ricorso ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza cautelare n. 16172/2018 del



13.11.2018 – R.G. 2983/2018, emessa dal Tribunale di Patti – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Fabio Licata, che ha rigettato il Ricorso ex art. 700 c.p.c., volto all'accertamento ed alla dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. Fisica A-49 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2018/2019;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A049 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

RILEVATO CHE

Il ricorso ex art. 700 c.p.c, ricorso n. 2983/2018 RG pendente innanzi al Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, è già stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con l'autorizzazione dello stesso giudice di prime cure

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**



- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 20.11.2018

Avv. Carmelo Galati

